

N. 2076

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA, GIAI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2010

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, in materia di esenzione del pagamento dell'ICI in favore delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Sono numerosi gli italiani che per scelta o, più spesso, per necessità vanno all'estero per ragioni di lavoro. Lasciano la loro casa di proprietà in Italia e sovente sono costretti a pagare l'affitto là ove risiedono. Tuttavia con grandi sacrifici mantengono questo bene per utilizzarlo solo pochi giorni festivi l'anno, quando è loro permesso ricongiungersi alla propria famiglia e alla propria comunità d'origine. Alcuni di essi, lontani da anni, investono i risparmi proprio per acquistare la tanto agognata casa in Italia nella speranza, un giorno, di farvi ritorno. Per essi il mantenimento di questo legame con la terra d'origine sta diventando sempre più pesante da sostenere in termini economici. Per questo motivo, con il presente disegno di legge, si vuol venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini emigrati iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero, già così fortemente provati dalla lontananza dai loro affetti e dalla loro terra, ai fini di metterli nelle condizioni di mantenere il legame con le proprie origini agevolandoli dal punto di vista economico ovvero esonerando anche loro, come già previsto per i cittadini italiani residenti in Italia, dal pagamento dell'imposta comunale sull'immobile di proprietà lasciato a propria disposizione in Italia purché non locato. Infatti la fiscalità sull'abitazione nel nostro paese e gli oneri ad essa connessi, quali la tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI) e gli allacciamenti della corrente elettrica, del gas e dell'acqua, stanno diventando sempre più insostenibili per gli emigrati e gli italiani all'estero, tanto da portarli a disfarsi delle loro proprietà in Italia. Quando questo avviene vi è indubbiamente un depauperamento del territorio di origine ed un significativo distacco dal nostro Paese per interi nuclei familiari nella misura in cui questi si privano di un forte elemento di legame ad un territorio, ad una comunità, come è quello rappresentato dalla casa.

L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il beneficio è stato esteso dal medesimo provvedimento anche a favore di immobili assimilati ad abitazione principale dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Con la risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiarito, quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali. Con essa si asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l'esenzione dall'ICI, le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili essenzialmente a due: l'una prevista dall'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'altra dall'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Quindi, secondo l'interpretazione del Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, sarebbero da escludere dall'assimilazione ad abitazione principale, e quindi dall'esenzione dall'ICI, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero.

Secondo la risoluzione addirittura i comuni dovrebbero provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione.

In relazione ai cittadini italiani residenti all'estero, l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, riconoscerebbe l'applicazione della sola detrazione ICI di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 «per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata».

Insomma, se da un lato l'abitazione degli italiani all'estero è assimilata ad abitazione principale ai fini della detrazione di base, dall'altro – con una evidente contraddizione giuridica – la stessa abitazione non viene considerata «principale» ai fini dell'esenzione.

Questa situazione ha ingenerato indubbiamente confusione tra i nostri emigrati e residenti all'estero, quindi ai fini di fare chiarezza in merito alla normativa in esame e al fine di corrispondere a delle ragionevoli esigenze dei nostri concittadini, il presente disegno di legge si propone di estendere ai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero l'esonero dal pagamento dell'imposta comunale di proprietà prevista dall'articolo 1 del citato decretolegge 27 maggio 2008, n. 93, in riferimento all'unità immobiliare di proprietà, tenuta dagli stessi a propria disposizione in Italia, purché non locata, affinché gli stessi siano messi nelle condizioni di conservare un legame con la propria terra di origine e per non depauperare ulteriormente il proprio territorio di provenienza.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decretolegge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».